

STATUTO DELLA FONDAZIONE “ALVISE COMEL”

Art. 1

Costituzione e denominazione

Per iniziativa dell'Accademia roveretana degli Agiati (di seguito denominata Accademia) è costituita la “Fondazione Alvisè Comel” (di seguito denominata Fondazione) ai sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione ha sede legale in Rovereto, Piazza Rosmini n. 5.

Art. 2

Finalità statutarie

La Fondazione ha lo scopo di promuovere studi, ricerche ed altre iniziative nel campo scientifico ed in particolare in quello delle scienze naturali e dell'ambiente nel ricordo di Alvisè Comel, socio benemerito dell'Accademia.

Art. 3

Attività

La Fondazione, che opera prevalentemente in ambito provinciale, persegue le proprie finalità statutarie di cui al precedente art. 2, mediante le attività sotto elencate, che possono essere realizzate anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni sia pubbliche che private.

- a) Progetti di studio e di ricerca nei campi naturalistico ed ambientale.
- b) Assegnazione di premi, borse di studio ed altri incentivi atti a sostenere e valorizzare giovani studiosi di scienze naturali ed ambientali.
- c) Organizzazione di conferenze, convegni, mostre, ricerche e pubblicazioni attinenti i settori naturalistico ed ambientale.
- d) Iniziative di carattere formativo atte a diffondere nelle giovani generazioni l'educazione e la cultura scientifica con particolare riguardo alla conoscenza della storia naturale.
- e) Ogni altra iniziativa strumentale al conseguimento delle proprie finalità statutarie.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto di costituzione che è parte integrante del presente Statuto.

Tale patrimonio può essere incrementato ed alimentato da donazioni, eredità, legati ed erogazioni da parte di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione e vogliono contribuire al loro conseguimento.

Oltre ad eventuali contributi erogati dall'Accademia quale ente promotore, la Fondazione ricerca e persegue l'acquisizione di contributi, finanziamenti e sponsorizzazioni delle sue attività sia da parte di enti pubblici che privati.

In via ordinaria la Fondazione persegue il conseguimento dei suoi scopi statuari e la realizzazione dei suoi programmi di attività mediante le rendite del suo patrimonio.

In via straordinaria, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione, parte delle rendite possono essere destinate ad incrementare il patrimonio.

I contributi finalizzati alla realizzazione di specifiche iniziative e le sponsorizzazioni non costituiscono incremento del patrimonio, ma sono utilizzati per finanziare le attività della Fondazione.

Il patrimonio finanziario della Fondazione viene investito a cura del Consiglio di Amministrazione nelle forme ritenute più sicure e redditizie.

Art. 5 Sostenitori della Fondazione

Fermo restando il suo carattere istituzionale di ente di patrimonio, la Fondazione può avvalersi dell'apporto di Sostenitori sia pubblici che privati.

Con deliberazione del Consiglio di amministrazione possono essere nominati Sostenitori della Fondazione persone fisiche e giuridiche, che condividendone le finalità concorrano finanziariamente, in misura significativa, alla realizzazione dei suoi programmi.

I contributi versati dai Sostenitori costituiscono incremento del patrimonio della Fondazione, salvo che non siano finalizzati a specifiche iniziative.

I Sostenitori non sono portatori di diritti di credito sui contributi versati, né di diritti partecipativi di tipo sociale. Essi vengono consultati in ordine ai programmi di attività della Fondazione.

Art. 6 Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) Il Consiglio di amministrazione
- b) Il Presidente
- c) Il Collegio dei revisori

Art. 7 Il Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione, che dura in carica tre anni, costituito da cinque membri che vengono scelti e nominati dal Consiglio accademico (dell'Accademia) con le seguenti modalità:

- a) due membri scelti fra i soci accademici che non facciano parte del Comitato esecutivo dell'Accademia, di cui almeno uno appartenente alla Classe di scienze fisiche, matematiche e naturali;
- b) un membro scelto, anche al di fuori dei soci accademici e comunque che non faccia parte del Comitato esecutivo dell'Accademia, fra persone che abbiano maturato significative e qualificate esperienze di programmazione e di gestione in campo culturale;
- c) un membro scelto nell'ambito di una terna di nominativi designati dal Consiglio del Museo civico di Rovereto;
- d) un membro scelto nell'ambito di una terna di nominativi designati dal Consiglio di amministrazione della Società del Museo civico di Rovereto.

Tre mesi prima della scadenza del mandato triennale del Consiglio di amministrazione della Fondazione, il Presidente dell'Accademia invita formalmente il Museo Civico e la Società del Museo Civico a formulare le designazioni delle terne di loro competenza che devono essere comunicate per iscritto alla Presidenza dell'Accademia entro e non oltre sessanta giorni dalla data di trasmissione dell'invito suddetto.

Entro il termine di scadenza del mandato triennale degli organi della Fondazione, il Presidente dell'Accademia convoca il Consiglio accademico per procedere alla nomina dei componenti il nuovo Consiglio di amministrazione della Fondazione e il Collegio dei revisori di cui al successivo art. 10 del presente Statuto.

Qualora il Museo Civico e/o la Società del Museo civico non provvedano a designare le terne di loro competenza entro il termine stabilito, il Consiglio accademico nominerà i membri di spettanza dei due Enti scegliendoli, a suo insindacabile giudizio, fra nominativi di qualificati cultori delle scienze naturali, operanti in ambito cittadino o comprensoriale.

La prima riunione del nuovo Consiglio di amministrazione viene convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età per procedere all'elezione del Presidente con le modalità di cui al successivo art. 9 del presente Statuto.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Art. 8

Poteri del Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e provvede alla elaborazione e alla gestione dei programmi di attività della stessa.

E' facoltà del Consiglio di amministrazione emettere regolamenti per la disciplina delle attività, nonché delegare parte delle proprie funzioni a uno o più membri del Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione, laddove ritenuto opportuno, può avvalersi della collaborazione ai qualificati consulenti ed esperti esterni per la realizzazione degli obiettivi della Fondazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce, di norma, due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei suoi membri.

Le convocazioni del Consiglio sono effettuate con lettera, recante l'ordine del giorno da trattare, che deve essere spedita almeno sette giorni prima di quello previsto per la riunione, ovvero in caso di urgenza o necessità mediante telegramma o con altro mezzo che dia garanzia di ricevimento, da inviare quarantotto ore prima della riunione stessa.

Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti più della metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Al Consiglio spettano in particolare le seguenti competenze:

- a) eleggere, fra i propri membri, il Presidente della Fondazione;
- b) approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo, che comprende anche il programma di attività relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce, ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo;
- c) deliberare l'eventuale destinazione di una parte delle rendite ad incrementare il patrimonio;
- d) deliberare l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, gli acquisti e l'alienazione dei beni mobili ed immobili, nonché la loro destinazione;
- e) nominare eventuali Sostenitori di cui al precedente art.5 del presente Statuto;
- f) curare l'investimento del patrimonio nelle forme ritenute più sicure e redditizie;
- g) deliberare eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici e privati;
- h) definire le funzioni e i compensi di eventuali consulenti ed esperti;
- i) deliberare, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei membri in carica e nel rispetto della volontà del fondatore (Accademia), il cui assenso deve sempre essere preventivamente acquisito, le eventuali modifiche dello Statuto da sottoporre all'Ente tutorio;
- j) deliberare sulla costituzione e la partecipazione ad organismi no-profit e a società strumentali al perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione.

Art. 9

Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione viene eletto dal Consiglio di Amministrazione, al proprio interno, con la maggioranza assoluta dei membri in carica.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione di cui determina l'ordine del giorno.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio; egli può delegare tali compiti, in tutto o in parte, ad altro consigliere.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono esercitate dal consigliere a ciò delegato.

In caso di urgenza il Presidente adotta ogni opportuno provvedimento che deve comunque essere ratificato dal Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Il Presidente può essere riconfermato nella carica per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Presidente è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Art. 10

Il Collegio dei revisori

La gestione della Fondazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre membri nominati dal Consiglio accademico.

I componenti il Collegio dei revisori, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili, devono essere iscritti nel Registro dei revisori di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Il Collegio dei Revisori riferisce al Consiglio di amministrazione e partecipa alle sue sedute.

Le riunioni del Collegio dei Revisori sono verbalizzate in apposito registro.

La carica di revisore è gratuita fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio.

Per quanto applicabili devono essere osservate le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.

Art. 11

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 12

Estinzione

La Fondazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto alle finalità statutarie;
- b) per altre cause di cui all'art. 27 del Codice Civile;
- c) verificandosi una causa di scioglimento prevista per legge.

L'estinzione della Fondazione, nei casi di cui sopra, viene proposta all'Accademia su deliberazione del Consiglio di amministrazione adottata a maggioranza assoluta dei membri in carica.

In caso di estinzione della Fondazione il suo patrimonio residuo viene versato all'Accademia che è tenuta ad utilizzarlo per finalità analoghe a quelle previste dal presente Statuto.

Art. 13 **Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.

Art. 14 **Disposizioni transitorie**

All'atto costitutivo della Fondazione, tutti i componenti il Consiglio di amministrazione vengono scelti e nominati dal Consiglio accademico nel rispetto degli ambiti di appartenenza indicati nell'art. 7 del presente Statuto.

Gli organi nominati nell'atto costitutivo della Fondazione esercitano immediatamente i loro poteri, ma il periodo di durata in carica scade il terzo anno successivo alla data di riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione stessa da parte della Giunta Provinciale di Trento. Parimenti il primo esercizio finanziario termina il 31 dicembre successivo alla data di conseguimento della personalità giuridica.

I componenti il Consiglio di amministrazione nominati nell'atto costitutivo che nel corso del primo triennio cessino dalla carica per qualsiasi motivo, vengono sostituiti per il periodo residuo del triennio, con la medesima procedura di cui al primo comma del presente articolo.

Prima stesura: luglio 2002 a cura di GIANFRANCO ZANDONATI

Testo modificato e corretto in data 15 aprile 2003 dalla Commissione costituita da:
Mauro Conzatti, Franco Finotti, Antonio Galvagni e Gianfranco Zandonati

Seconda stesura: 24 aprile 2003 a cura di Gianfranco Zandonati, sentito il parere del
Consulente, Alceste Santuari.

Stesura definitiva: 29 aprile 2003, sentita la Commissione

Approvato dal Consiglio accademico in data 8 maggio 2003